

Spettabili

Ministero della Salute

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regioni Abruzzo Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,  
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,

Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Province Autonome di Trento e di Bolzano

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

nonché p.c.

le altre Regioni evocate in giudizio

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE  
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE  
(COME DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III  
QUATER DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 12 GIUGNO 2023 N. 3140  
NELL'AMBITO DEL RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) R.G. 14032/2022  
PENDENTE INNANZI AL T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III QUATER**

Per le società **DiaSorin S.p.A.** (P. IVA 13144290155), con sede legale in Saluggia (VC), in via Crescentino s.n.c. (13040), in persona del procuratore speciale, avv. Ulisse Spada e **DiaSorin Italia S.p.A. con socio unico** (P. IVA 02749260028), con sede legale in Saluggia (VC), in via Crescentino s.n.c. (13040), in persona del procuratore speciale, avv. Giovanni Marco Levrino, entrambe rappresentate e difese per procura speciale in calce al ricorso introduttivo, anche in via disgiunta, dagli avvocati Prof.ssa Luisa Torchia, Carlo Merani, Corrado Lucchetti, Antonella Borsero e Nicolle Purificati;

**Premesso**

- che con ricorso giurisdizionale notificato il 14 novembre 2022, e depositato il successivo 22 novembre 2022, **Diasorin S.p.A. e Diasorin Italia S.p.A. con socio unico** (di seguito le “**Società**”) hanno impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e*

- provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e le intese in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome e di Conferenza Regioni e Province Autonome ad esso propedeutiche;*
- che, successivamente, hanno proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento delle somme pretese a titolo di *payback*;
  - che nelle more del giudizio alcuni enti hanno proceduto con l’adozione di ulteriori atti, con la conseguente necessità per le Società di proporre ulteriori atti per motivi aggiunti, e per quanto qui rileva:
  - con secondo ricorso per motivi aggiunti contro la Regione Marche, notificato in data 27 giugno 2025, le Società hanno chiesto l’annullamento del successivo provvedimento - Decreto del Direttore Del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025 - avente a oggetto “*Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” e con il quale è stato aggiornato l’elenco delle imprese fornitrici per gli anni di riferimento e i relativi importi da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze n. 139/2024 e 140/2024 della Corte Costituzionale.

#### **Premesso altresì**

- che, con ordinanza presidenziale 12 giugno 2023 n. 3140, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;
- che con la medesima ordinanza, la presidente ha autorizzato, “*attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, (...), in via preventiva, anche eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati*”;
- che, il ricorso è stato proposto dalle Società in epigrafe nei confronti di Abbott. S.r.l., e gli ulteriori contraddittori necessari, potenzialmente lesi dall’annullamento degli atti impugnati sono individuabili in tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che “*la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*  
1) *l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*  
2) *il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare;*

- 3) *il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) *l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) *l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”;*

- che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, l'ordinanza prescrive che le Amministrazioni resistenti *“hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

- inoltre, che le Amministrazioni resistenti:

- 1) *non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) *dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica”;*
- 3) *dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”*

### **Tutto ciò considerato**

le scriventi Società, come sopra rappresentate e difese, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa chiedono che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo alla notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti sopra indicati (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino alle odierne esponenti attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata “atti di notifica”.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso introduttivo e dell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti citato in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater emessa in data 12 giugno 2023 n. 3140.

Torino - Roma, 24 luglio 2025

Prof. Avv. Luisa Torchia

Avv. Carlo Merani

Avv. Corrado Lucchetti

Avv. Antonella Borsero

Avv. Nicolle Purificati